

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2009

Ripartizione, su base regionale, delle risorse per agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche e integrazioni, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;

Considerata la necessità di favorire interventi per contrastare le crisi occupazionali e per predisporre misure idonee a sostenere il reddito dei lavoratori;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione tra le regioni di risorse al fine di agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo fornendo agli stessi strumenti che possano agevolarne il riposizionamento nel mercato del lavoro;

Decreta:

Art. 1

1.1 Le risorse, pari complessivamente a € 79.685.961,61 sono ripartite tra le regioni come indicato ai successivi articoli.

1.2 Delle risorse complessive, pari ad € 79.685.961,61 si provvederà a ripartire una prima quota pari ad € 39.400.000,00 come indicato nella tabella sottostante.

Abruzzo	€1.500.000,00
Basilicata	€1.100.000,00
Calabria	€3.000.000,00
Campania	€3.000.000,00
Emilia Romagna	€3.000.000,00
Friuli -Venezia Giulia	€1.000.000,00
Lazio	€3.000.000,00
Liguria	€1.100.000,00
Lombardia	€3.000.000,00
Marche	€1.100.000,00
Molise	€1.100.000,00
Piemonte	€3.000.000,00
Puglia	€3.000.000,00
Sardegna	€1.000.000,00
Sicilia	€3.000.000,00
Toscana	€3.000.000,00
Umbria	€1.000.000,00
Veneto	€3.000.000,00
Prov. di Bolzano	€500.000,00
Totale	€39.400.000,00

Le risorse come sopra assegnate saranno accreditate con le seguenti modalita' distinte per tipologie di strumenti di intervento:

le risorse per l'erogazione degli incentivi per sostenere i lavoratori nei percorsi di reinserimento, anche per l'autoimpiego, verranno anticipate dall'INPS secondo gli elenchi forniti da Italia Lavoro S.p.A. e/o dalle Regioni interessate, sulla base delle selezioni effettuate su base regionale. Le somme erogate verranno rimborsate all'Istituto dietro presentazione di apposita rendicontazione contenente prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati distinti per ciascuna regione;

gli incentivi sotto forma di bonus assunzionali alle imprese, che saranno erogati alle aziende per il tramite delle regioni, verranno trasferiti da questa Direzione generale secondo le seguenti modalita':

la prima quota, pari al 50% del totale destinato ai bonus

assunzionali, a fronte di specifica richiesta della regione, all'avvio delle procedure di selezione delle aziende ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;

la rimanente parte di contributo verra' corrisposta previa apposita richiesta della regione, opportunamente corredata della documentazione attestante il dettaglio delle assunzioni da effettuare.

Ai fini della rendicontazione in merito ai bonus assunzionali, entro tre mesi dalla data di erogazione dell'incentivo alle aziende, le regioni dovranno comunque fornire al Ministero del lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, avvalendosi dell'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., la dichiarazione attestante l'importo complessivo e definitivo da erogare, indicando i datori di lavoro destinatari dei bonus assunzionali, nonche' i lavoratori assunti.

Art. 2

La spesa, pari ad € 39.400.000,00, graverà sul cap. 7207 per € 16.908.511,08 sul PG1 e per € 1.529.807,00 sul PG2, sui fondi conservati di provenienza 2008, e sul cap. 7206 per € 20.961.681,92 sul PG1, sui fondi conservati di provenienza 2008.

Art. 3

Le ulteriori risorse, pari ad € 40.285.961,61 verranno assegnate, con successivi provvedimenti di questa Direzione generale, sulla base della valutazione degli interventi di ricollocazione dei lavoratori sul mercato del lavoro effettuati e delle effettive esigenze che dovranno essere rappresentati formalmente da ciascuna regione a questa Direzione generale.

La relativa spesa graverà sul capitolo 7206 PG1, sui fondi conservati di provenienza 2008.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per il visto di competenza.

Roma, 29 dicembre 2009

Il direttore generale: Mancini

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2010